



COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA
Provincia di Piacenza

Prot. n° 3949
Ord. n. 20

li 10 giugno 2019

IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza sindacale n. 4 in data 18.02.2019 prot. n. 1117 è stato ordinato a tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico, esistenti su tutto il territorio comunale, posti esternamente ai centri abitati, di provvedere nel termine perentorio di trenta giorni al taglio di tutte le essenze arboree ed essenze arbustive poste ad una distanza inferiore a m. 6 da tali strutture pubbliche e al taglio delle alberature secche o ammalorate, anche oltre i sei metri di distanza da strutture pubbliche, anche nel centro abitato o pertinenza di private abitazioni, qualora la loro altezza superi la distanza tra di esse e tali strutture, con esclusione delle essenze arboree/arbustive censite e/o di particolare rilevanza naturalistica e ambientale;

PRESO ATTO che i termini sono stati in seguito prorogati, dapprima per giorni 45 con ordinanza n. 6 in data 20.03.2019 prot. n. 1887 e successivamente fino al 31.10.2019 con ordinanza n. 15 in data 25.05.2019 prot. n. 3560;

VISTE le segnalazioni e le proteste per l'abbattimento indiscriminato pervenute da parte di numerosi cittadini e da Legambiente circolo di Piacenza, che evidenziano le preoccupazioni per l'effetto dell'applicazione dell'ordinanza stessa, in relazione alla modifica peggiorativa del paesaggio, alla mancata tutela delle alberature sane, al rischio di dissesto idrogeologico;

RILEVATO che gli alberi con le loro radici contribuiscono ad evitare smottamenti e frane soprattutto nei tratti in forte pendenza, oltre a connotare in modo sostanziale l'assetto del paesaggio;

RITENUTO inoltre che l'esclusione dall'applicazione dell'ordinanza per le essenze arboree/arbustive di particolare rilevanza naturalistica e ambientale generi incertezza e la possibilità di interpretazioni arbitrarie, stante la genericità della definizione;

RITENUTO pertanto di revocare la precedente ordinanza di taglio indiscriminato di tutte le essenze arboree e arbustive poste ad una distanza inferiore a m. 6 da strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico, esistenti su tutto il territorio comunale, posti esternamente ai centri abitati, al fine di attuare interventi di abbattimento solo in casi circostanziati e solo in caso di effettivo pericolo segnalati dal Servizio Tecnico o dal Servizio Forestale

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

la revoca dell'ordinanza sindacale n. 4 in data 18.02.2019 prot. n. 1117, dell'ordinanza di proroga n. 6 in data 20.03.2019 prot. n. 1887 e dell'ulteriore proroga con ordinanza n. 15 in data 25.05.2019 prot. n. 3560



COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA
Provincia di Piacenza

DISPONE

1) la massima pubblicità della presente Ordinanza mediante:

- affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio comunale;
- pubblicazione sul sito internet di questo Comune;
- trasmissione per quanto di competenza e per conoscenza:
 - a) All'Albo Pretorio Comunale;
 - b) Al Comando Stazione Carabinieri di Lugagnano Val d'Arda
 - c) Al Comando Stazione Carabinieri Forestali Castell'Arquato
 - d) Alla Polizia Locale Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda
 - e) Alla Prefettura

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, Sezione di Parma, ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.



IL SINDACO
Antonio Vincini